# REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE AREE VERDI

# ART. 1 - FINALITÀ

1. L’Amministrazione comunale nella consapevolezza che il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di bene comune da tutelare e che per le sue molteplici funzioni (climatico-ecologiche, urbanistiche, sociali) garantisce un miglioramento della qualità urbana, con il presente Regolamento intende normare l’affidamento di aree e spazi verdi di proprietà pubblica da parte di cittadini, condomini, imprese, associazioni, istituzioni scolastiche, circoli terza età ed altri soggetti privati o pubblici che vi abbiano interesse, come meglio indicati all’art. 4 (soggetti affidatari), al fine di mantenere, conservare e migliorare le aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o riqualificare a verde nuove aree con relativa manutenzione, secondo le destinazioni urbanistiche vigenti.
2. L'area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti. L’Amministrazione comunale si avvarrà per quanto concerne gli aspetti operativi di applicazione del Regolamento dei propri organi tecnici ed amministrativi.
3. Gli Enti pubblici del territorio comunale potranno, mediante apposita convenzione, mettere a disposizione del Comune, ulteriori aree di proprietà pubblica per le finalità di cui al presente Regolamento.

# ART. 2 - OGGETTO E DISCIPLINA

1. L’affidamento delle aree verdi prevede l’assegnazione ai soggetti individuati all’art. 4, di spazi ed aree verdi di proprietà comunale, nel rispetto della normativa vigente.
2. L’affidamento avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata “Convenzione di affidamento” con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 7.
3. E’ vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento ad eccezione di quelle eventualmente disciplinate da affidamento con bando pubblico.
4. L’Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento.
5. L'affidamento dell'area a verde non potrà in alcun caso comportare inibizioni o limitazioni dell'uso dell'area da parte del pubblico ad eccezione di quelle eventualmente disciplinate da affidamento con bando pubblico.

# ART. 3 - AREE AMMESSE

1. Ai fini dell’affidamento per spazi a verde pubblico si intendono le aree di proprietà comunale destinate a verde:

* Aiuole;
* Giardini;
* Fioriere e aiuole mobili destinate all'arredo urbano, rotatorie e spartitraffico;
* Aree a verde di pertinenza dei plessi scolastici;
* Aree a verde di pertinenza esterna del cimitero comunale;
* Altri spazi a verde;
* Fioriere ed aiuole mobili donate dai privati o enti pubblici secondo le prescrizioni dettate dall’Amministrazione comunale.
1. I soggetti interessati possono proporre di adottare delle aree a verde rientranti tra le tipologie indicate al comma 1, di proprietà del Comune. Queste richieste saranno valutate dal Servizio competente in funzione di quanto disposto dal presente Regolamento e dalle leggi vigenti.
2. L'elenco delle specie botaniche da indicare nei progetti di riconversione delle aree di cui al successivo art. 5, punto 2, sarà predisposto e reso pubblico a cura del Servizio compente. Detto elenco non è tassativo ma suscettibile di integrazioni, eventualmente proposte dai soggetti adottanti, previo parere positivo del Servizio.

# ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI

1. Le aree e gli spazi indicati all’articolo precedente possono essere affidati a:

**a.** Cittadini, come singoli ovvero costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati, condomini), privati residenti o aventi domicilio nel Comune di Villacidro;

**b.** Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale riconosciute, parrocchie ed enti religiosi;

**c**. Associazioni, gruppi o circoli senza fine di lucro, anche non riconosciuti formalmente ma aventi sede o attività prevalente sul territorio Comunale;

**d.** Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;

**e.** Soggetti giuridici pubblici o privati;

**f**. Istituzioni ed enti pubblici;

**g.** Benefattori: Privati, aziende o realtà associative possono effettuare una donazione al Comune finalizzata a manutenzioni di ambiti particolarmente bisognosi di intervento: siano essi già esistenti (ad esempio gli alberi monumentali) o di interesse comune (come nuove aree gioco e sportive). Per gli alberi monumentali, in conformità alla legislazione vigente, sarà compilata un’apposita scheda d’intervento ben dettagliata con indicazione del corrispettivo economico;

**h.** Progettisti: Architetto/Ingegnere; dottore in scienze naturali/biologia e equiparati; agronomo/ agrotecnico o equiparati;

 Le professionalità potranno finalizzare il loro contributo anche attraverso la donazione di un progetto completo di capitolato e computo metrico, nonché preventivo di spesa.

I soggetti interessati potranno presentare apposita richiesta all’Amministrazione Comunale, secondo il modulo

denominato allegato A e sottoscrivere la relativa convenzione allegati B e C;

2. I soggetti diversi dai singoli cittadini, per ottenere l’affidamento, devono indicare un proprio referente.

# ART. 5 - INTERVENTI AMMESSI

Le tipologie di intervento di collaborazione con l’amministrazione Comunale sulle aree verdi adottate possono comprendere:

1. la manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti solidi urbani, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti organici; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, semina prati, cura e sistemazione dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant’altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell’area verde.
2. progettazione e realizzazione di nuove aree verdi previo accordo con l’Amministrazione Comunale;
3. creazione di aiuole tematiche, previa approvazione del progetto da parte degli uffici comunali competenti, come ad esempio: o la ricostruzione di habitat favorevoli allo stanziamento di insetti specifici ad esempio delle farfalle (a tale fine si demanda ad un elenco di erbacee annuali, arbusti, piante nutrici di bruchi come il gelso); o fiori e piante officinali; o specie orticole di pregio; o frutteti e arbusti dimostrativi.
4. la riqualificazione e manutenzione, cioè una nuova progettazione dell’area con la piantagione di piante, fiori, alberi, arbusti, siepi e semina prati ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente, previo parere positivo del Servizio competente. I lavori di potatura degli alberi e degli arbusti dovranno essere autorizzati e concordati con i tecnici del Servizio competente.

Inoltre, all’interno dei parchi pubblici è possibile prendersi cura in particolare di arredi urbani, quali panchine, aree giochi, aree cani, attrezzature sportive etc. E’ anche possibile definire forme di collaborazione per l’adozione di cure specifiche da somministrare ad alberi monumentali.

# ART. 6 - RICHIESTA E CRITERI DI AFFIDAMENTO

1. La richiesta di affidamento deve essere all’indirizzo PEC dell’ente (protocollo@pec.comune.villacidro.vs.it), indirizzata al Servizio competente, con l’obbligo di indicare il nominativo del referente per ottenere l’affidamento, secondo lo schema di cui all’Allegato A.

1. Per le richieste di intervento di cui all’art. 5, il Servizio competente, predispone la convenzione e procede alla sottoscrizione della stessa, con l'affidatario, tenuto conto dei seguenti criteri:
* ordine temporale di presentazione delle domande;
* completezza della documentazione;
* qualità del progetto intesa come: compatibilità con l’arredo urbano esistente e con la zonizzazione urbanistica e il relativo Regolamento, livello qualitativo e modalità di gestione dell’intervento;
* rispondenza alle finalità del Regolamento.
* vicinanza dell'area richiesta alla sede del richiedente: questo criterio assumerà particolare rilevanza per privati cittadini e associazioni (in particolar modo se istituti scolastici o singole classi);
* struttura e risorse messe a disposizione del richiedente nonché personale coinvolto nell’iniziativa;
1. L’affidamento si realizza attraverso la stipula di una convenzione fra il soggetto affidatario e il Comune (Vedasi Allegati A, B e C).
2. La proposta di affidamento deve essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell’intervento e precisamente:

a) se gli interventi sull’area prevedono la sola manutenzione ordinaria (art. 5 n. 1) la proposta di affidamento dovrà essere corredata della seguente documentazione:

1. rilievo fotografico dell’area oggetto di intervento;
2. piano descrittivo di manutenzione con il dettaglio delle operazioni che si intendono realizzare;

b) se gli interventi sull’area prevedono la riqualificazione e manutenzione (art. 5 n. 2) la proposta di affidamento dovrà essere corredata della seguente documentazione:

1. descrizione dello stato dell’area completo dell’arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativa documentazione fotografica;
2. relazione descrittiva dell’intervento di riqualificazione dell'area verde redatto dal soggetto affidatario, con il dettaglio degli interventi previsti, la specifica delle piante da mettere a dimora con riferimento alle specie botaniche indicate dal Servizio competente ed il successivo piano di manutenzione con il dettaglio delle operazioni che si intendono realizzare;
3. Tutte le soluzioni tecniche previste dalla proposta devono essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale.
4. Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell’arredo urbano comunale, sotto l’aspetto floristico, tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l’Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.
5. Il progetto di sistemazione dell’area data in affidamento deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita e con il programma o le prescrizioni comunali; dovrà inoltre rispondere ai requisiti di compatibilità con l’interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.
6. Gli interventi proposti non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali tali da pregiudicare la normale fruizione dell’area.

# ART. 7 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI AFFIDATARI

1. I soggetti affidatari prendono in consegna l’area/lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito e volontario, alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 5, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell’apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.
2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di affidamento, deve essere sottoposta all’attenzione del Servizio competente ed essere preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto affidatario. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, devono essere pienamente compatibili con le normative vigenti.
3. L’area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.
4. Sono a carico del soggetto adottante la manutenzione ordinaria dell’area verde e la pulizia delle superfici delle aiuole.
5. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l’uso dell’area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. L’area rimane permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.
6. E’ vietato l’utilizzo di diserbanti e antiparassitari, per tutti gli interventi di cui all’art. 5; qualunque intervento si dovesse rendere necessario dovrà essere preventivamente comunicato ed autorizzato dal Servizio competente.

1. Il Comune, per mezzo del Servizio compente, effettua sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in affidamento, richiedendo, se del caso, l’esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica.
2. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all’esecuzione degli interventi di cui alla convenzione devono essere comunicati al Servizio competente, onde consentire l’adozione dei necessari interventi.
3. Il soggetto affidatario è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento di manutenzione straordinaria o di rifacimento si rendesse necessario.
4. Il soggetto affidatario deve farsi carico dell’assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a persone e/o cose derivanti dall’esecuzione dei lavori di cui all’art. 5 o dalla cattiva manutenzione degli spazi affidati o del mancato rispetto della convenzione stipulata e/o delle prescrizioni del presente Regolamento sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità. Il soggetto affidatario deve, inoltre, farsi carico di ogni responsabilità civile e penale, per eventuali infortuni a privati cittadini derivanti o ascrivibili all’attività del concessionario dell’area o ai singoli cittadini che svolgono per conto di esso le attività previste dall’art. 5.
5. Il soggetto affidatario deve sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni ex D.lgs n. 81/2008 e s.m.i. e di tutela della pubblica incolumità sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile e/o penale dovesse derivare dal mancato rispetto di tali normative.
6. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura del concessionario, si intende acquisito al patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, al termine della convenzione, possono essere rimosse.
7. E’ consentita l’utilizzazione delle bocchette idriche laddove esistenti; detta utilizzazione potrà essere autorizzata esclusivamente ed esplicitamente per le necessità derivanti dall’atto di convenzione sottoscritto.
8. L’affidatario, qualora ne faccia richiesta, può apporre a sua cura e spese un cartello o targa indicante il logo del Comune di Villacidro e la dicitura “questa/o aiuola/spazio verde è curata/o da.....................” seguita dalla denominazione del soggetto affidatario. Nel caso in cui il soggetto affidatario sia un’impresa, l’aiuola/spazio individuata dovrà essere localizzata vicino alla propria sede operativa e non potrà essere distante dalla stessa per un raggio superiore a 20 metri.

E’ fatto espresso divieto per l’affidatario di cedere a terzi il cartello/targa ovvero parte dello stesso per comunicazioni di natura commerciale. Il cartello indicante i dati dell’affidatario, dovrà essere proporzionato rispetto alla aiuola/spazio verde e comunque rispettare le seguenti specifiche tecniche:

- dimensione massima del cartello/targa cm 50 (orizzontale) x 22 cm (verticale);

- altezza massima del cartello/targa, comprensivo della struttura di sostegno, cm 80 dal piano di calpestio interno all’area verde/suolo;

- numero massimo 1 cartello/targa per ogni area affidata. La richiesta di apposizione del cartello/targa potrà essere formulata anche successivamente alla richiesta di affidamento.

15. L’area assegnata in gestione al concessionario non può essere né ceduta, né data in affitto, né essere oggetto di successione, ma deve essere gestita direttamente e con continuità; l’unica eccezione concessa per un periodo non superiore a 6 mesi è per documentati motivi di salute a favore di una persona di fiducia del concessionario, previa comunicazione all’Amministrazione Comunale.

16. Per quanto riguarda gli sponsor, si precisa che resta a carico dell’assegnatario ogni imposta conseguente come l’imposta pubblicitaria e la Tosap.

17. Per tutti gli affidamenti è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro ad eccezione di quelli eventualmente disciplinate da affidamento con bando pubblico.

18. Eventuali opere realizzate sull'area da parte del soggetto assegnatario, allo scadere della validità della convenzione, rimarranno di proprietà comunale senza che l’assegnatario possa pretendere indennizzo alcuno.

# ART. 8 - PARTECIPAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. La partecipazione dell'Amministrazione comunale è limitato essenzialmente alla messa a disposizione di aree verdi pubbliche.
2. Rimane a carico dell’Amministrazione comunale, la responsabilità, per danni a cose e persone e nei confronti di terzi, derivanti dalla connotazione di area verde pubblica e dalla titolarità dell’area.
3. E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative e/o i materiali e/o le attrezzature utilizzate dal soggetto affidatario dell’area verde assegnata.
4. L'Amministrazione comunale, nel favorire l’interesse dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell'ambiente urbano, promuove iniziative e riunioni rivolte alla cittadinanza o al soggetto adottante coinvolto nei singoli interventi.

# ART. 9 - DURATA E RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE

1. La durata della convenzione per l’affidamento delle aree verdi pubbliche non può superare cinque anni, decorrenti dall’atto di sottoscrizione e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi al Servizio competente almeno tre mesi prima della scadenza.
2. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell’area data in affidamento.
3. La mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, il mancato rispetto delle conseguenti richieste dell’Amministrazione comunale, nonché il mancato rispetto delle prescrizioni indicate in convenzione, comporta l’immediata decadenza della convenzione stessa.
4. Il soggetto affidatario può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta al Servizio competente.
5. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata; la risistemazione dell’area sarà a carico degli Enti erogatori di servizi che hanno disposto gli interventi.
6. Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario procuri un danno al Comune, quest’ultimo potrà chiedere indennizzo nelle forme di legge.
7. Qualora venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi, la convenzione si intenderà immediatamente decaduta ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino, addebitandone eventualmente il costo alla controparte.
8. L’assegnazione dell’area potrà essere inoltre revocata per motivi di carattere generale definiti dall’Amministrazione Comunale quali la necessità di utilizzare l’area per altri scopi, variazioni di P.U.C. o altro di pubblico interesse. L’area revocata o rilasciata rientra nella piena disponibilità comunale.
9. L’Amministrazione Comunale non risponderà di furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni ed incidenti che si possano verificare.

# ART. 10 - RESPONSABILITÀ

Fatto salvo quanto disposto all’art. 8, comma 2, il soggetto affidatario, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall’esecuzione di tutto quanto previsto dalla convenzione e dal presente regolamento.

# ART. 11 - CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE

1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall’esecuzione della convenzione, che non comporti decadenza della convenzione medesima, viene definita in via conciliativa tra le parti.
2. In caso di mancata conciliazione, le parti convengono di designare quale foro esclusivamente competente il Foro di Cagliari.

# ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell’esecutività di apposita deliberazione del Consiglio comunale.

# ART. 13 - NORME FINALI

Per tutto quanto non compreso nel presente Regolamento, si rimanda a quanto stabilito dalla legge e nel provvedimento di assegnazione.